



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

REGISTRATO A
TRENTO
IL 10/12/2024
AL N. 29894
SERIE 1T
ESENTE

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 6997 Raccolta n. 5389

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE

"SCUOLA SENZA FRONTIERE"

in sigla "ASSFRON"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due dicembre duemilaventiquattro, in Trento, nel mio Studio,
essendo le ore 17.15

2 dicembre 2024

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente:

- **ARSENI NATALIA**, nata a Cavalese (TN) il giorno 16 luglio 1971,
cittadina italiana, con domicilio per la carica presso la sede legale
dell'Associazione di cui in appresso, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo dell'Associazione:

"SCUOLA SENZA FRONTIERE"

in sigla "ASSFRON"

con sede in Trento, via Lunelli n. 4, Codice Fiscale 96085970224, iscritta al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 17 novembre 2022 tramite
trasmigrazione per scadenza dei termini;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

La comparente richiede a me Notaio di assistere, redigendone il relativo
verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in
questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata
deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

**1) Esame ed approvazione della proposta di modifica dello statuto
al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore. Adozione nuovo
statuto;**

**2) Proposta di prosecuzione dell'attività dell'Associazione in forma
di associazione non riconosciuta;**

3) Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue.

La comparente, ai sensi e con i presupposti previsti dallo statuto sociale
vigente, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta,
constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto
sociale vigente;

- che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in
quanto vi partecipano, in proprio e per delega, in presenza ed in video
collegamento ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del
Terzo Settore) nonché, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 106,
comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge
27/2020 e ss.mm., da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla L. 5
marzo 2024 n. 21:

* essa comparente;

- * il signor Acquisti Andrea, in proprio, in video-collegamento;
- * la signora Alessandrucci Alessandra, in proprio, in video-collegamento;
- * la signora Bortolotti Nardelli Marina, a mezzo delega alla signora Poli Silvia;
- * il signor Bridi Carlo, in proprio, in presenza;
- * la signora Filippi Giuliana, in proprio, in video-collegamento;
- * il signor Frattin Giuseppe, in proprio, in video-collegamento;
- * il signor Malfer Michele, a mezzo delega alla signora Tovazzi Argia;
- * il signor Manara Giancarlo, in proprio, in video-collegamento;
- * il signor Piccoli Dario, in proprio, in presenza;
- * la signora Poli Silvia, in proprio, in presenza;
- * il signor Rizzi Giuliano, in proprio, in presenza;
- * la signora Tovazzi Argia, in proprio, in presenza;

mentre sono assenti gli associati signori Zanlucchi Paolo, Gianmoena Paride, Nicolussi Lisa e Vanzo Ornella;

- che del Consiglio Direttivo, oltre alla comparente, quale Presidente, partecipano in presenza il signor Rizzi Giuliano, quale Vice Presidente, il signor Bridi Carlo, quale Segretario, il signor Piccoli Dario quale Consigliere, mentre partecipano in video-collegamento i consiglieri signori Acquisti Andrea e Manara Giancarlo; è assente giustificato il consigliere signor Zanlucchi Paolo;

- che dell'organo di controllo i signori Larger Cristian, Clemente Ceccaroni e Condini Marcello sono assenti giustificati;

- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

La Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto vigente.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, la Presidente, su proposta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale vigente, mi chiede di ricordare le motivazioni che rendono necessario ed opportuno adeguare il testo dello statuto sociale alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS), anche se l'associazione risulta già iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal 17 novembre 2022, in seguito all'iscrizione senza provvedimento, terminata la procedura di migrazione per decorrenza dei termini.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente mi chiede di ricordare che l'Associazione con determinazione del Servizio Affari Generali della Provincia Autonoma di Trento è stata riconosciuta quale persona giuridica privata operante nell'ambito della provincia di Trento. Tuttavia, in seguito all'istituzione del RUNTS, l'Associazione è stata iscritta per migrazione in tale registro. Oggi, in considerazione delle mutate esigenze dell'Associazione e delle modeste attività svolte, la Presidente propone la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, chiedendomi di chiarire la portata disciplinare.

La Presidente, per il mio tramite, ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 22 co. 1 bis CTS, sarà cura dell'Ufficio del RUNTS dare comunicazione al Registro Provinciale delle persone giuridiche private della Provincia autonoma di Trento della perdita della personalità giuridica.

La Presidente mi chiede quindi di passare a dare conto delle modifiche apportate allo Statuto per adeguarlo alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.

Dopo adeguato confronto la Presidente, per il mio tramite, chiede, perciò, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, la Presidente invita, quindi, gli associati ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso in forma verbale:

- con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti;
- con nessun voto contrario;
- con nessun astenuto;

d e l i b e r a

1) di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dalla Presidente; il testo di statuto si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di chiedere la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta;

3) di chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000;

4) di attribuire al Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS), eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;

5) di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza di iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:10

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di un foglio è stato da me redatto e letto alla comparsa che lo approva e sottoscrive con me Notaio.

F.to Natalia Arseni

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"SCUOLA SENZA FRONTIERE ODV"
in sigla "ASSFRON ODV"

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata "Scuola senza frontiere ODV" in sigla "ASSFRON ODV", di seguito indicata anche come "Associazione", con sede nel Comune di Trento, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo o in quello determinato dal Consiglio Direttivo e risultante dal libro verbali dello stesso.

Essa opera prevalentemente nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 2 - FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione "Scuola senza frontiere ODV" non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (lett. u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (lett. i);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Art. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione si propone, in particolare, di aiutare e sostenere le popolazioni del mondo che versano in situazione di estrema povertà, favorendone il miglioramento delle condizioni di vita, nonché del contesto sociale, economico, sanitario, ambientale, scolastico e culturale in cui esse vivono.

Per raggiungere le finalità sopra indicate l'Associazione "Scuola senza

frontiere ODV" potrà svolgere le seguenti attività:

- fornire aiuti umanitari, sociali ed economici alle popolazioni che vivono nei Paesi del Terzo e del Quarto mondo, con particolare riguardo ai minori;
- sensibilizzare la comunità locale sulle problematiche sociali, economiche, ambientali e civili delle popolazioni che vivono nei Paesi impoveriti, con particolare riguardo ai soggetti minori di età;
- promuovere, presso la comunità locale, campagne di sensibilizzazione e raccolte di fondi e beni materiali da destinare alle popolazioni dei Paesi impoveriti, con specifica attenzione alla tutela dei diritti umani e civili dei minori;
- predisporre, finanziare, realizzare e/o partecipare a progetti di solidarietà internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi poveri del mondo;
- organizzare e realizzare, in favore della collettività, incontri e dibattiti sui temi della cultura della pace, dell'istruzione, della solidarietà, dello sviluppo, dei diritti umani, dell'ambiente, della biodiversità, con particolare riferimento ai Paesi impoveriti;
- predisporre, realizzare, finanziare e gestire progetti informativi e formativi, in particolare negli istituti scolastici, sui temi della solidarietà internazionale, dell'ambiente e della biodiversità;
- redigere, raccogliere, pubblicare e diffondere materiale di studio e di approfondimento sui temi della solidarietà internazionale, dell'ambiente e della biodiversità;
- collaborare, anche mediante la realizzazione congiunta di programmi e progetti, con associazioni ed organismi di utilità e di solidarietà sociale ed internazionale, oltre che con altri Enti pubblici e privati, interessati, a vario titolo, alle materie oggetto del presente statuto.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, purché maggiorenni.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che, a vario titolo, si impegnano nella realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di:

- a) associati fondatori: sono considerati associati fondatori tutti coloro che hanno costituito originariamente l'Associazione e sono presenti nell'Atto Costitutivo della stessa;
- b) associati ordinari: sono considerati associati ordinari tutti coloro che a vario titolo si impegnano nella realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c) associati sostenitori: sono considerati associati sostenitori tutti coloro che sostengono l'attività dell'Associazione con proposte, sovvenzioni, donazioni e contributi particolari;
- d) associati onorari: l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la nomina ad associato onorario di persone che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi statutari.

Art. 6 - DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione all'Associazione "Scuola Senza Frontiere ODV" deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l'accettazione delle finalità dell'Associazione, il rispetto dello statuto e la garanzia di partecipazione non temporanea alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'adesione diviene effettiva al momento dell'accettazione e al pagamento della quota associativa.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, purchè siano in regola con il versamento della quota, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso per l'associato maggiorenne);
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed avente effetto immediato;
- b) decesso;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione;
- d) mancato pagamento della quota associativa annuale entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Assemblea ordinaria a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e

le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.

Art. 10 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo nei confronti di associati maggiorenni).

Art. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che, alla data dell'assemblea, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano comunicato il recesso volontario e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione. Legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni le quali, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

In caso di assenza o impedimento, l'associato potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro associato.

Ciascun associato potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di una delega.

Per le votazioni si procede con voto palese.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo e per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per le modifiche statutarie e per deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso affisso nella sede sociale e distribuito agli associati per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione specificando la data, l'ora, la sede della adunanza e l'ordine del giorno da trattare, in caso di urgenza, a mezzo telefono, messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea può essere, altresì convocata su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza degli associati presenti. In caso di parità di voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta.

Per le modifiche dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione occorre la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.

Art. 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio (ove obbligatorio ex art. 13 CTS) che dovrà essere accompagnato da una relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo e dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;
- d) la decisione sulle mozioni presentate dagli associati;
- e) la determinazione della quota associativa annuale e del numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- f) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- h) la nomina dell'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- i) la nomina degli associati onorari;
- j) la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- k) l'approvazione dell'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) la delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- n) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) la delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) la delibera in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ordinaria degli associati, è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

La candidatura al Consiglio Direttivo deve essere presentata 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, purché la stessa sia stata convocata 30 (trenta) giorni prima; in caso contrario la candidatura è validamente depositata sino all'inizio dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo così formato elegge al proprio interno, nella prima

seduta successiva alla sua nomina, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere – che per delibera del Consiglio stesso può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, sovrintende alla gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione e garantisce la corretta predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 4 (quattro) volte l'anno, di norma a cadenza mensile e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso scritto di convocazione inviato nominativamente almeno otto giorni prima; in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o per via telematica almeno due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

Se nel corso del mandato viene a mancare per dimissioni o per altro motivo un Consigliere designato dall'Associazione tra gli associati gli subentrerà il primo dei consiglieri non eletti in sede di Assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea degli associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni di quest'ultima, la tenuta dei libri sociali dell'Associazione, l'attestazione del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

E' facoltà del Consiglio Direttivo predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea degli Associati:

a) la nomina ad associato onorario di coloro i quali hanno i requisiti previsti dall'art. 5 – punto d);

- c) l'ammontare della quota associativa annuale;
- d) le proposte di esclusione degli associati di cui all'art. 8.

Nei casi di necessità e di urgenza e sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al presente articolo è ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro del Consiglio Direttivo. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente del Consiglio Direttivo e le decisioni prese fino alla sospensione saranno considerate valide.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati dall'Organo stesso, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta, inoltre,:

- a) convocare l'Assemblea degli associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea nonché formulare l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di

controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè ne ricorrano i presupposti di legge.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative ed eventuali contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha la durata di un anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio (ove obbligatorio ex art. 13 CTS), il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro **vidimato** dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore** e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Natalia Arseni

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Eliana Morandi.